

CONVENZIONE-QUADRO TRA LA REGIONE LIGURIA E LA CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO REGIONALE DELLA LIGURIA, PER IL CONCORSO ALLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE

L'anno 2014, il giorno 9 del mese di Giugno

TRA


- La Regione Liguria (di seguito Regione), con sede in via Fieschi 15, C.F. 00849050109, nella persona dell'Assessore alla Protezione Civile ed Emergenza, Renata Briano, autorizzata alla firma della presente convenzione con deliberazione della Giunta regionale n. 583 del 16/5/2014, domiciliata per la carica in Genova, via Fieschi 15

E

- la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale della Liguria ed i suoi Comitati afferenti (di seguito denominato C.R.I. Liguria), C.F. 01906810583, nella persona del Presidente regionale sig. Massimo Nisi, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede di Genova, via Brignole De Ferrari 11/7

VISTO


- il R.D. 7 febbraio 1884 n. 1243, recante "Erezione in corpo morale dell'Associazione italiana Croce Rossa";
- la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente" e, in particolare, l'articolo 1;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il "Riordinamento della Croce Rossa Italiana", e, in particolare l'articolo 1;
- il D.P.C.M. del 5 luglio 2002, n. 208, recante "Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa", e successive modificazioni;
- il Protocollo d'Intesa C.R.I./ Dipartimento della Protezione Civile del 29 Agosto 2003;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 3 dicembre 2008 in merito agli "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" che individua nello specifico i compiti della Croce Rossa Italiana;
- il D.lgs 28 settembre 2012, n. 178, "Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183" ;
- la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante "Legge-quadro sul volontariato", e, in particolare, gli artt. 1, 5, 6, 7, 10 e 13;

RB 

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile", e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, gli artt. 6, 11, 18;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", e, in particolare, l'articolo 108, relativo alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali in materia di protezione civile;
- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e, in particolare l'art. 5;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile", e, in particolare, gli artt. 2, 8, e 10;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Protezione Civile del 9 novembre 2012 "Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di Volontariato all'attività di protezione civile";
- la legge regionale 17 febbraio 2000 n. 9 e Successive modifiche ed integrazioni, recante "Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio boschivo";

Dato atto che:

- La legge regionale 17 febbraio 2000 n. 9 e ss. mm. e ii. che, all'articolo 20, riconosce il Volontariato come parte integrante del sistema di protezione civile, prevede, all'articolo 23 comma 4, la facoltà per la Regione e gli Enti del sistema regionale di protezione civile di stipulare convenzioni con il Volontariato, al fine di assicurare la disponibilità di personale specializzato, mezzi ed attrezzature da impiegare in emergenza a supporto della struttura regionale di protezione civile;
- la Croce Rossa Italiana, ai sensi della L. n. 225/1992, costituisce struttura operativa del sistema nazionale di protezione civile;
- in data 29 agosto 2003 la Croce Rossa Italiana ha sottoscritto un Protocollo d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile per assicurare un ulteriore sviluppo ai rapporti istituzionali di collaborazione tra le parti;
- le componenti della Croce Rossa Italiana intervengono in previsione od in occasione del verificarsi di eventi calamitosi di protezione civile, offrendo il proprio qualificato contributo in termini operativi;
- la Croce Rossa Italiana - Comitato regionale della Liguria, dispone inoltre di personale addestrato e mezzi specializzati per interventi in ambito di protezione

RB 

civile, in particolare nelle attività di soccorso e superamento dell'emergenza nello svolgimento delle funzioni di assistenza alla popolazione e logistica;

Considerato che è preminente interesse della Regione, anche tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di protezione civile, migliorare la qualità e quantità dei servizi resi alla popolazione in materia di protezione civile, mediante ogni iniziativa di potenziamento alla crescita del sistema regionale di protezione civile, in particolare di sostegno alle risorse della Colonna Mobile Regionale, anche utilizzando il supporto offerto dalle componenti della C.R.I. presenti sul territorio regionale;

Ritenuto che, al fine di perseguire l'obiettivo del potenziamento dell'efficienza e della prontezza di risposta operativa da parte delle strutture presenti sul territorio regionale, integrando le rispettive specializzazioni, lo strumento più idoneo sia rappresentato dalla stipula di una convenzione-quadro che, sul modello di quella sottoscritta con le Organizzazioni del Volontariato ligure, disciplini le modalità di collaborazione tra la Regione Liguria e la C.R.I. Liguria, consentendo la più razionale allocazione delle risorse finanziarie disponibili;

Dato atto che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente convenzione la Regione Liguria farà fronte nei limiti delle disponibilità finanziarie provenienti sia dalla legge annuale di bilancio, secondo una apposita programmazione annuale concordata con la C.R.I. Liguria, sia da specifici trasferimenti di risorse statali destinate all'implementazione del sistema regionale di protezione civile;

Dato atto che alla presente deliberazione è allegato, quale sua parte integrante e sostanziale, lo schema tipo di atto di concessione a C.R.I. Liguria, in comodato d'uso gratuito temporaneo, di veicoli ed attrezzature di proprietà di Regione;

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

RB 

Articolo 2
Finalità ed oggetto

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione e la C.R.I. Liguria, per lo svolgimento delle attività di protezione civile volte al soccorso e superamento delle emergenze regionali, nel rispetto della normativa vigente nazionale e regionale, al fine di potenziare la capacità operativa del sistema regionale di protezione civile.
2. La C.R.I. Liguria assicura il concorso delle proprie componenti, in previsione od in caso di eventi calamitosi di qualsiasi tipologia, prevedendo, in particolare, la costante reperibilità di un proprio qualificato referente per le esigenze connesse con le situazioni di crisi ed emergenza.
3. Il concorso operativo della C.R.I. Liguria Italiana si attua con particolare riferimento alle funzioni di:
 - assistenza sanitaria
 - socio-assistenziale e psicologica
 - tecnico – logistica.
 - Search and Rescue (S.A.R.)

Articolo 3
Compiti della Croce Rossa Italiana

1. Su richiesta del Settore regionale di Protezione civile ed Emergenza, la C.R.I. Liguria, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 2, mette a disposizione i seguenti servizi:
 - a) servizi di carattere tecnico-logistico:
 - trasporto di persone, materiali ed attrezzature
 - formazione ai Volontari delle Organizzazioni liguri in materia di protezione civile
 - b) servizi di carattere socio-assistenziale e psicologico:
 - censimento delle necessità ed esigenze della popolazione
 - fornitura di pasti (con messa a disposizione di cucine da campo, mense attendate nonché operatori cuochi e personale di cucina)
 - supporto psicologico alla popolazione
 - assistenza sociale alle fasce deboli (non abili e anziani)
 - ludoteca ed attività per i giovani, in emergenza
 - c) servizi di carattere sanitario:
 - assistenza sanitaria di base, relativamente agli ambiti non disciplinati da appositi strumenti convenzionali con il 118
 - d) Search and Rescue (S.A.R.)
 - impiego di unità specializzate (personale e mezzi speciali) nella ricerca e

RB 

soccorso di persone disperse (S.A.R.), anche in ambiente urbano (U.S.A.R.), condizionati, a titolo esemplificativo, da eventi quali alluvioni, frane, terremoti, anche con l'ausilio di unità cinofile da soccorso.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la C.R.I. Liguria assicura la disponibilità di risorse umane e di mezzi in tempi congrui.
3. La movimentazione del personale, garantita da una reperibilità h24, deve essere avviata nel più breve tempo possibile, in relazione alla tipologia di evento ed al luogo, sotto il coordinamento generale della Regione Liguria, che indicherà la destinazione e la messa a disposizione delle risorse concordata con le autorità di protezione civile territorialmente competenti.
4. La C.R.I. Liguria opera con apposito contrassegno regionale in aggiunta ai suoi contrassegni associativi.
5. La C.R.I. Liguria garantisce:
 - che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio e/o prestazioni richieste, anche in materia di sicurezza;
 - che tutti gli operatori suddetti hanno conseguito il corso "Operatore C.R.I. nel settore emergenza – OPEM Livello Operativo" della durata minima di h 15, con superamento di esame finale ed attestato, come da programma definito da Regolamento corsi di formazione nel settore emergenza della Croce Rossa Italiana del 2013, di cui la Regione Liguria riconosce l'equipollenza;
 - che i Volontari inseriti nei programmi di attività e che intervengono in situazioni di crisi o di emergenza sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 266/12991, come da polizze assicurative stipulate singolarmente dai vari soggetti aderenti alla C.R.I.

Articolo 4 Attivazione

1. La Regione, tramite il Settore Protezione Civile ed Emergenza, inserisce la C.R.I. Liguria nell'elenco dei destinatari dei bollettini di allerta.
2. Al verificarsi di un'emergenza che riguarda l'ambito regionale, il Settore Protezione Civile ed Emergenza può provvedere ad attivare il Delegato regionale C.R.I. per le emergenze, mediante comunicazione, da confermare per iscritto anche successivamente all'evento.
3. Il personale di C.R.I. Liguria è impiegato sul territorio con le modalità di cui alla DGR n. 1074 /2013 è coordinato dai Referenti del Volontariato
4. La Regione può riconoscere al personale impiegato da C.R.I. Liguria i benefici di legge, ai sensi del D.P.R. n. 194, in base alle disponibilità di bilancio.

RB 

Articolo 5
Documentazione dell'intervento

1. La C.R.I. Liguria predispone, per le attività di cui all'articolo 3, la registrazione di tutte le operazioni effettuate, al fine di dare conto dell'attività svolta in base alla presente convenzione.

Articolo 6
Materiali e mezzi

1. La C.R.I. Liguria mette a disposizione, per le attività di cui alla presente Convenzione, i propri autoveicoli ed attrezzature, secondo quanto concordato con apposito e separato atto.
2. Su richiesta della Regione, la C.R.I. Liguria fornisce l'elenco degli autoveicoli e delle attrezzature, distinti per tipologia, disponibili in caso di emergenza, laddove non già registrati presso la banca dati di cui all'articolo 9 del Regolamento regionale n. 4/2013.
3. La Regione potrà cedere in comodato d'uso gratuito alla C.R.I. Liguria autoveicoli ed attrezzature di sua proprietà, da impiegare per le attività di protezione civile sul territorio regionale, che opereranno con le insegne della Regione Liguria e della Croce Rossa Italiana.
4. La C.R.I. Liguria ne garantisce il corretto utilizzo, provvede a tutti gli oneri relativi all'impiego ed alla manutenzione, ivi compresa la copertura assicurativa e gli oneri di re-immatricolazione, si fa carico dei costi degli eventuali danni che possono derivare dal loro uso e si impegna a rendere gli stessi immediatamente disponibili per le attività della Regione.
5. Gli atti di comodato d'uso di cui al comma 2 sono redatti sulla base dell'apposito schema-tipo, allegato alla presente convenzione.
6. La durata del comodato non può superare il periodo di vigenza della presente convenzione ed è rinnovabile qualora la convenzione stessa venga rinnovata.
7. La Regione e la C.R.I. Liguria si impegnano ad implementare le connessioni e le radio-comunicazioni tra la Sala Operativa Regionale e le strutture delle varie componenti di C.R.I., al fine di ottimizzare i collegamenti in situazioni di crisi

Articolo 7
Comitato tecnico a carattere temporaneo

1. Entro il mese di novembre, la C.R.I. Liguria presenta il programma di attività per l'anno successivo.

RB ef

2. Alle attività istruttorie ai fini dell'approvazione del programma annuale provvede, entro il successivo mese di febbraio, un comitato tecnico a carattere temporaneo, per la cui attività non è previsto alcun compenso.
3. Il comitato tecnico a carattere temporaneo è composto da:
 - il Presidente Regionale, il Delegato Regionale alla Protezione Civile o suo Vicario, il Delegato regionale Area Socio-Sanitaria per C.R.I.;
 - il Dirigente del Settore Protezione Civile ed Emergenza della Regione e due dipendenti da lui designati;
 - il Referente regionale del Volontariato o suo delegato
3. Il programma annuale di attività è approvato con atto del Dirigente del Settore Protezione Civile ed Emergenza.

Articolo 8 Oneri finanziari

1. La Regione provvede agli oneri derivanti dalla presente Convenzione mediante riconoscimento di contributi, a valere sulle risorse di cui alla l.r. n. 9/2000, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale e sempre nei limiti delle disponibilità di bilancio, nonché su specifici trasferimenti di risorse statali, sulla base del programma annuale di attività di cui al comma 1 dell' articolo 7.

Articolo 9 Controllo di gestione

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, verifica il buon andamento delle attività descritte nella presente Convenzione e previste nel programma annuale, mediante controlli sulla documentazione prodotta ai sensi dell'articolo 5, richieste di informazioni anche agli organi nazionali di gestione e controllo interno di C.R.I. ed incontri con i dirigenti del Comitato regionale della Liguria.

Articolo 10 Durata

1. La presente convenzione ha una durata quinquennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata, alle stesse condizioni e modalità, per un eguale periodo, previo atto formale tra le Parti.
2. Ciascuna delle Parti sottoscrittrici può recedere dalla Convenzione, in ogni

RB 

momento, dando un preavviso scritto, a mezzo lettera raccomandata A/R, pari ad almeno 30 giorni.

Art. 11
Controversie

1. La sede competente per eventuali controversie derivanti dalla applicazione della presente convenzione, che non trovino composizione in seno al Comitato tecnico a carattere temporaneo di cui all' articolo 7, è il Foro di Genova.

Articolo 12
Norme finali

1. La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dalle imposte di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 8 della L. 11/8/1991 n. 266,.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, valgono le norme del Codice Civile.
3. In fase di prima applicazione, per l'anno 2014, il programma annuale di attività è presentato ed approvato successivamente all'adozione, da parte della Giunta regionale, dei criteri di cui all'articolo 23 comma 3 della l.r. n. 9/2000.

L.C.S.

Genova, 9 Giugno 2014

PER LA REGIONE LIGURIA



PER LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO REGIONALE DELLA LIGURIA

